

TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
SEZ. LAVORO - RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

Nell'interesse della **sig.ra Lucia Aprigliano** (C.F.: PRGLCU81T52D122V), residente in Nova Milanese, via Cesare Battisti n. 4 (20834), rappresentata e difesa, in forza di procura speciale allegata sub **All. A** mediante foglio separato al presente atto, dall'avv. Gianluca Blasi (C.F. BLSGLC78C11L049Z) del Foro di Milano, presso lo studio del quale in Milano, c.so Venezia n. 24 è elettivamente domiciliata, dichiarando di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni relative al presente procedimento al numero di fax 02 56563646, nonché al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gianluca.blasi@milano.pecavvocati.it

- Ricorrente -

CONTRO

il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE** (P. IVA 80185250588), in persona del Ministro *pro tempore*, e **l'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA** (97254200153), in persona del Direttore Generale *pro tempore*, domiciliati presso l'Avvocatura Generale dello Stato, via Freguglia n. 1, 20122 Milano (MI) - (C.F.: 97021490152) pec: ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it;

- Resistenti -

NONCHÉ, EVENTUALMENTE, NEI CONFRONTI

Di tutti i soggetti inseriti nelle graduatorie permanenti di cui all'art. 554 del D. lgs. 297/94 relative al personale ATA – profilo Assistente Amministrativo – per l'a.s. 2021/22 – graduatoria a.s. 2022/2023 i quali potrebbero subire un pregiudizio dall'accoglimento del presente ricorso.



* * *

Oggetto: impugnazione del decreto di depennamento dalla graduatoria provinciale 2021/2022 n. 1212 del 22 maggio 2023 e della conseguente risoluzione del contratto di lavoro indeterminato stipulato presso il CPIA 2 MI presso I.C. Pioltello

FATTO

La signora Lucia Aprigliano, in data 30 ottobre 2017, ha proposto domanda di partecipazione alle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia relative al triennio 2017/2019 (**doc. 1**), dichiarando di aver svolto servizio, tra gli altri, presso l'Istituto paritario "*Miniclub I Sogni dei Bimbi Sas*" di Nocera Inferiore, in qualità di assistente amministrativo nei seguenti periodi:

- dall'1 settembre 2014 al 17 maggio 2016 (**doc. 2**);
- dal 13 giugno 2016 al 30 settembre 2016 (**doc. 3**)
- dal 2 novembre 2016 al 30 ottobre 2017 (**doc. 4**).

In ragione dei servizi complessivamente prestati, quindi, la ricorrente, alla data del 30 ottobre 2017, aveva maturato un punteggio per il profilo di assistente amministrativo pari a 22,20 (cfr. **doc. 1**), di cui 9,00 per il servizio prestato presso il richiamato istituto paritario.

A seguito della presentazione della richiamata domanda di partecipazione alle graduatorie, la sig.ra Aprigliano ha ottenuto una supplenza nell'a.s. 2018/2019 e, all'esito dell'assunzione, il punteggio è stato oggetto di una verifica ai sensi dell'art. 7 co. 5 del D.M. 640/2017, a fronte della quale le è stato riconosciuto un punteggio di 21,95, per il servizio reso in qualità di assistente amministrativo (**doc. 5**).

In data 10 maggio 2021, quindi, la ricorrente, avendo maturato i requisiti per l'immissione in prima fascia ha depositato la relativa domanda (**doc. 6**), rinnovandola in data 18 maggio 2022 (**doc. 6bis**).



Successivamente, in data 1 settembre 2022, la signora Aprigliano è stata assunta a tempo indeterminato presso il CPIA 2 MI in Cinisello Balsamo presso l'I.C. Pioltello (**doc. 7**).

Successivamente, con comunicazione prot. n. 9498 del 18 aprile 2024, la sig.ra Aprigliano è stata informata dell'avvio di un procedimento amministrativo a suo carico, nell'ambito del quale le si intimava la cancellazione dalla graduatoria permanente provinciale per il profilo Assistente amministrativo e la conseguente revoca del contratto a tempo indeterminato (**doc. 8**).

In particolare, con la suddetta comunicazione, l'Ufficio scolastico rappresentava di aver acquisito una *"ordinanza di applicazione di misure cautelari personali, emessa il 28.10.2022"* nel procedimento penale R.G.N.R. n. 4756/18 ed RGGIP n. 4779/2018, incardinato presso la Procura di Nocera Inferiore, la quale, secondo la ricostruzione sottoposta, avrebbe accertato *"la fittizia assunzione di centinaia di soggetti presso scuole paritarie della provincia di Salerno"*, tra i quali sarebbe figurato anche il nominativo della sig.ra Aprigliano (cfr. **doc. 8**).

Inoltre, si contestava alla sig.ra Aprigliano di aver ricevuto, in data 26 ottobre 2020, una comunicazione con la quale l'INPS aveva annullato il richiamato servizio svolto presso l'istituto paritario *"Miniclub I Sogni dei Bimbi sas"*, in ragione del mancato versamento dei contributi previdenziali dovuti da parte del datore di lavoro (cfr. **doc. 8**).

Ebbene, esclusivamente in ragione dei suddetti fatti, l'Ufficio scolastico ha avviato il richiamato procedimento amministrativo per l'emanazione dell'atto di cancellazione della lavoratrice dalla graduatoria e la conseguente revoca del contratto a tempo indeterminato presso il CPIA 2 MI presso I.C. Pioltello, invitando la sig.ra Aprigliano a sottoporre memorie scritte entro 10 giorni.



La ricorrente, pertanto, nel rispetto del suddetto termine, ha inviato un'articolata memoria (**doc. 9**), con la quale ha dedotto che:

- nella contestazione non era dato rinvenire alcun addebito specifico a proprio carico;
- le argomentazioni sottese all'intimata decadenza erano prive di qualsivoglia sostegno probatorio.

Come sarà ampiamente esposto nel prosieguo, in particolare, la ricorrente ha eccepito che il depennamento e la conseguente risoluzione del rapporto fossero stati intimati in difetto di qualsivoglia accertamento in ordine alla validità del servizio, atteso che il procedimento amministrativo era stato avviato sulla base di misure cautelari dedotte nell'ambito di un procedimento penale estinto (**doc. 10**) ed in ragione di una verifica disposta dall'INPS ai soli fini previdenziali (**doc. 11**).

Ebbene, con l'impugnato provvedimento (all. B), l'Ufficio Scolastico ha dichiarato, con una motivazione meramente apparente, che le osservazioni sottoposte dall'esponente non fossero *"sufficienti ed adeguate ad ottenere l'archiviazione del procedimento amministrativo per il depennamento dalla graduatoria di prima fascia ATA, profilo assistente amministrativo"* ed ha decretato la cancellazione della sig.ra Aprigliano dalla graduatoria permanente provinciale a.s. 2021/2022 – graduatoria a.s. 2022/2023, profilo Assistente Amministrativo, in quanto non in possesso dei requisiti previsti per l'accesso" e, per l'effetto, ha *"risolto il contratto di lavoro a tempo indeterminato stipulato tra la stessa ed il Dirigente Scolastico del Centro Territoriale Permanente c/o IC "Pioltello" di Pioltello, relativo all'a.s. 2022/2023"*.

Avverso il licenziamento disposto a seguito dell'errato e gravatorio depennamento, la signora Aprigliano ha proposto impugnazione stragiudiziale a mezzo PEC del 17 luglio 2024 (**docc. 12, 12bis e 12ter**).



In difetto di qualsivoglia riscontro, quindi, la ricorrente è costretta agire per ottenere l'annullamento dei provvedimenti impugnati e, conseguentemente, conseguire il reintegro nel posto di lavoro, nonché il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti e patiendi in ragione dei seguenti motivi di

DIRITTO

1. - In via preliminare, sulla giurisdizione del Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro.

Preliminarmente, va ritenuta e dichiarata la giurisdizione di codesto Giudice Ordinario in merito alla decisione sulla presente causa, per le ragioni di seguito esposte.

Anzitutto, in tema di ripartizione della giurisdizione, rileva l'art. 63 co. I D.Lgs. 165/2001, il quale statuisce che: *“sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4, incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali.*

Il successivo comma IV, inoltre, chiarisce che: *“restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 3, ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi”.*

Come è noto, sulla materia è intervenuta la Suprema Corte, la quale ha chiarito che la giurisdizione è determinata dall'oggetto della domanda, che deve essere identificato non già in base al criterio della c.d. prospettazione (ossia avendo riguardo alle deduzioni e alle richieste formalmente avanzate dall'istante), bensì sulla base del c.d. petitum sostanziale, da individuarsi indagando sull'effettiva natura della controversia.



in relazione alle caratteristiche del particolare rapporto fatto valere in giudizio ed alla consistenza delle situazioni giuridiche soggettive su cui esso si articola e si svolge.

In particolare, le Sezioni Unite hanno chiarito che: "se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto - di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una determinata graduatoria l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al Giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta una domanda di annullamento di un atto amministrativo. **Se, viceversa, la domanda è specificamente volta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al Giudice ordinario**". (Cass. civ. - sez. un. – 20 luglio 2022 - n. 22693).

Ebbene, con il presente giudizio, la ricorrente chiede che venga annullato il provvedimento con il quale è stata depennata dalla graduatoria permanente provinciale ed è stata disposta la conseguente risoluzione del contratto di lavoro stipulato con il CPIA 2 MI presso I.C. Pioltello.

E' evidente, quindi, che il giudizio rientra nella giurisdizione del Giudice ordinario in funzione di Giudice del lavoro, posto che l'atto impugnato è intervenuto esclusivamente sulla gestione della graduatoria e sulla sfera giuridica del lavoratore e, pertanto, non può essere qualificato come un "atto amministrativo generale o normativo".

In ragione del chiaro principio sopra esposto, dunque, la presente causa viene promossa dinanzi al Giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.



2. - Sulla competenza territoriale del Tribunale adito

Giova precisare che, nelle controversie in materia di lavoro, la competenza per territorio è inderogabilmente individuata dall'art. 413 co. V cpc, ai sensi del quale è *"competente per territorio, per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è **il Giudice nella cui circoscrizione ha sede l'Ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto**".*

La presente causa, pertanto, viene promossa dinanzi il Tribunale di Monza, posto che la ricorrente attualmente presta servizio in qualità di docente ADEE presso l'I.C. A. Moro di Varedo (MB), a mezzo di un contratto a tempo determinato con scadenza al 31 agosto 2024 (**doc. 13**).

3. - Sull'illegittimità del decreto di depennamento e della conseguente risoluzione del rapporto di lavoro, per violazione delle inderogabili norme in tema di licenziamento disciplinare dettate dagli artt. 55 e ss del D.Lgs n. 165/2001, art. 55

Il decreto di depennamento impugnato e la conseguente risoluzione del rapporto di lavoro sono illegittimi, in quanto i suddetti provvedimenti sono stati assunti in violazione delle disposizioni in tema di licenziamento disciplinare, e in particolare degli artt. 55 e ss. del D.Lgs. 165/2001, ai quali lo stesso Testo Unico del Pubblico Impiego riconosce natura inderogabilmente imperativa.

Ed invero, l'art. 55 statuisce che: ***"le disposizioni del presente articolo e di quelli seguenti, fino all'articolo 55-octies, costituiscono norme imperative, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile, e si applicano ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, comma 2, alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2"***.



In particolare, come è noto, le norme richiamate prevedono che il licenziamento possa essere disposto solo all'esito di un articolato procedimento celebrato nel pieno contraddittorio del lavoratore, che, nel caso di specie, è stato del tutto obliterato. Sul punto, è doveroso chiarire, anzitutto, che la risoluzione del rapporto di lavoro disposta in danno della ricorrente rientra inoppugnabilmente nel campo di applicazione delle disposizioni in tema di licenziamento disciplinare, in quanto, nel pur lacunoso decreto del 22 maggio 2024, si specifica che il depennamento è stato disposto "alla luce della dichiarazione non veritiera resa dalla sig.ra Lucia Aprigliano ai fini dell'inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di testa fascia ATA i servizi svolti negli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022" (cfr. **All. B**).

Si rileva, quindi, che l'art. 55 quater, lett. d del richiamato Testo Unico annovera tra le ipotesi per le quali può essere disposto il licenziamento disciplinare le "falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressioni di carriera".

Pertanto, i fatti posti a fondamento del depennamento dalla graduatoria della sig.ra Aprigliano ed il conseguente licenziamento della stessa avrebbero dovuto essere oggetto, in ogni caso, di doverosa contestazione in sede disciplinare ai sensi degli artt. 55 e ss. D.Lgs. 165/2001 e di successiva udienza, allorquando, nella specie, è stato illegittimamente avviato solo il procedimento amministrativo ex artt. 7 e segg. L. 241/90.

La suddetta circostanza è da sola sufficiente a far dichiarare la nullità del provvedimento impugnato.

Ciò posto, è opportuno chiarire che, nel caso di specie, non è nemmeno possibile sostenere che il procedimento disciplinare sia stato omesso per il fatto che il depennamento sarebbe stato disposto nel rispetto dell'art. art. 75 del DPR



445/2000, ai sensi del quale, qualora *“emerge la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade [senza l'avvio del procedimento disciplinare ndr] dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera”*.

Sul punto, si osserva, anzitutto che la disposizione sopra citata non è mai stata richiamata nella comunicazione di avvio del procedimento, né nel provvedimento impugnato.

Ciò posto, sebbene l'illecito disciplinare e la decadenza ex art. 75 DPR 445/2000 traggano entrambe origine dalla presunta falsità nelle dichiarazioni, la Suprema Corte ha operato un chiaro discrimine tra le due ipotesi.

La Cassazione, infatti, ha chiarito che: *“il determinarsi di falsi documentali [D.P.R. n. 3 del 1957, art. 127, lett. d)] o dichiarazioni non veritiere (DPR n. 445 del 2000, art. 75) in occasione dell'accesso al pubblico impiego è causa di decadenza, per conseguente nullità del contratto, **allorquando tali infedeltà comportino la carenza di un requisito che avrebbe in ogni caso impedito l'instaurazione del rapporto di lavoro con la p.a. Nelle altre ipotesi, le produzioni o dichiarazioni false effettuate in occasione o ai fini dell'assunzione possono comportare, una volta instaurato il rapporto, il licenziamento, ai sensi dell'art. 55-quater, lett. d) D.Lgs. n. 165/2002, in esito al relativo procedimento disciplinare ed a condizione che, valutate tutte le circostanze del caso concreto, la misura risulti proporzionata rispetto alla gravità dei comportamenti tenuti”*** (Cass. civ. – sez. Lav. – 11 luglio 2019 – n. 18699; conf. Cass. civ. - sez. lav. n. 10854/2020; Cass. civ. - sez. lav. - 19 ottobre 2020 - n. 22673).

La pronuncia sopra trascritta, quindi, riconosce all'Amministrazione il potere di provvedere alla cancellazione dalla graduatoria al di fuori del procedimento



disciplinare **unicamente** nell'ipotesi in cui con la falsa dichiarazione sia stata attestata l'esistenza di un requisito essenziale per l'assunzione.

La decadenza, pertanto, non rappresenta una sanzione, ma costituisce l'automatico effetto del venir meno di un presupposto per la permanenza del lavoratore in graduatoria e/o di uno dei requisiti in forza del quale allo stesso sia stato riconosciuto il diritto a conseguire il posto di lavoro.

In tutti gli altri casi in cui non sussista un grado di assoluta certezza in ordine alla falsità della dichiarazione, nonché in ordine alla rilevanza che la stessa abbia avuto ai fini della permanenza in graduatoria e/o dell'assunzione, la condotta deve inderogabilmente essere valutata nell'alveo del procedimento disciplinare.

Ebbene, nel caso di specie, non sussiste alcuna prova del fatto che le dichiarazioni rese dalla signora Aprigliano siano false e che, in ogni caso, abbiano contribuito a far venir meno uno o più dei requisiti per la sottoscrizione del contratto a tempo indeterminato.

Come sarà ampiamente illustrato in seguito, infatti, i provvedimenti impugnati si fondano esclusivamente su deduzioni di natura presuntiva, adottate sulla base di fatti privi di qualsivoglia natura di accertamento (una ordinanza per la disposizione di misure cautelari, revocate a seguito dell'estinzione del procedimento penale – cfr. **doc. 10**) ed in forza di una verifica eseguita dall'INPS ai soli fini previdenziali, la quale ha verificato che il datore di lavoro (e non già la sig.ra Aprigliano) non aveva provveduto al saldo degli oneri previdenziali (cfr. **doc. 11**).

In difetto di riscontro, pertanto, a tutto concedere, la posizione della signora Aprigliano avrebbe dovuto essere comunque oggetto di valutazione nel procedimento disciplinare ai sensi degli inderogabili artt. 55 e ss. del D.Lgs. 165/2001 in tema di licenziamento disciplinare.



In difetto della celebrazione del procedimento disciplinare, quindi, il provvedimento censurato è affetto da insanabile nullità.

Infine, anche volendo considerare che il procedimento amministrativo *de quo* possa aver validamente sostituito la contestazione in sede disciplinare ex artt. 55 e ss. T.U. Pubblico Impiego, si rileva che le due procedure non sono in alcun modo sovrapponibili, atteso che solo il procedimento disciplinare è idoneo a tutelare compiutamente le prerogative del lavoratore.

Ed invero, in sede amministrativa non sono stati rispettati in alcun modo le forme ed i termini riconosciuti al lavoratore nel giudizio disciplinare, atteso che è stato concesso alla sig.ra Aprigliano un termine di 10 giorni per formulare le proprie difese, a fronte dei 20 giorni previsti dall'inderogabile art. 55 bis e che, in ogni caso, non è stata consentita un'audizione in presenza, come è invece previsto dalla medesima disposizione.

Il decreto di depennamento e la conseguente risoluzione del rapporto, pertanto, sono affetti da nullità, in quanto non è stata rispettata nessuna delle norme inderogabili con le quali il legislatore ha inteso garantire il diritto di difesa ed al contraddittorio della sig.ra Aprigliano.

4. Sulla nullità del decreto con il quale è stato disposto il depennamento e la conseguente risoluzione del rapporto di lavoro per violazione del principio di immutabilità della contestazione ex art. 7 L. 300/70

Il decreto di depennamento ed il conseguente licenziamento impugnati in questa sede sono illegittimi in quanto i suddetti provvedimenti sono stati assunti in frontale violazione del principio di immutabilità sancito dall'art. 7 della L. 300/70, ai sensi del quale **"il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa"**.



Anzitutto, si precisa che il suddetto principio, essendo posto a tutela del generale diritto di difesa del lavoratore trova indifferente applicazione tanto nel procedimento disciplinare, quanto nel procedimento amministrativo per il depennamento.

Ebbene, si rileva che, nell'atto di avvio del procedimento, il depennamento ed il conseguente licenziamento sono stati intimati esclusivamente in ragione delle seguenti irrilevanti ragioni:

- l'emissione di una misura cautelare avente ad oggetto, tra gli altri, la signora Aprigliano (cfr. **doc. 8**);
- il disconoscimento dei servizi sopra richiamati da parte dell'INPS (cfr. **doc. 8**).

Pertanto, non è dato riscontrare nell'atto nessun addebito con riferimento all'operato della lavoratrice e, in particolare, con riguardo alla presunta falsità delle dichiarazioni rese dalla stessa.

Ebbene, solo nel successivo decreto con il quale sono stati disposti il depennamento ed il licenziamento, è stato per la prima volta contestato alla lavoratrice di aver reso una *"dichiarazione non veritiera (...) ai fini dell'inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia ATA"* (cfr. **All. B**).

Nella fase di avvio del procedimento, quindi, non è stata formulata - anche solo implicitamente - qualsivoglia contestazione con riguardo alla presunta falsità delle dichiarazioni rese dalla sig.ra Aprigliano, la quale non poteva essere desunta né dalla mera allegazione del fatto che la lavoratrice fosse stata sottoposta ad una misura cautelare (peraltro, come si illustrerà nel prosieguo, già revocata per intervenuta archiviazione del procedimento penale - cfr. **doc. 10**), né in ragione di un provvedimento di disconoscimento del servizio da parte dell'INPS (attestante



esclusivamente il mancato pagamento dei contributi da parte del datore di lavoro e, quindi, rilevante ai soli fini previdenziali - cfr. **doc. 11**).

Sul punto, la Suprema Corte ha chiarito che: **“il principio di immutabilità della contestazione attiene al complesso degli elementi materiali connessi all'azione del dipendente e può dirsi violato solo ove venga adottato un provvedimento sanzionatorio che presupponga circostanze di fatto nuove o diverse rispetto a quelle contestate, così da determinare una concreta menomazione del diritto di difesa dell'incolpato”** (Cass. civ. sez. lav. – 7 settembre 2023 - n. 26043).

Nel caso di specie, quindi, il suddetto principio è stato chiaramente violato, in quanto l'Ufficio Scolastico ha allegato circostanze nuove solo all'esito del procedimento, contribuendo ad una differente qualificazione dei fatti addebitati.

Si confida, quindi, che, accertato il suddetto vizio del procedimento, venga dichiarata la nullità dell'atto impugnato e che, conseguentemente, venga dichiarato il diritto della ricorrente ad essere reintegrata nel posto di lavoro oltre che nelle graduatorie permanenti di cui all'art. 554 del D. lgs. 297/94 relative al personale ATA – profilo Assistente Amministrativo – per l'a.s. 2021/22 – graduatoria a.s. 2022/2023, con condanna del Ministero alla corresponsione di tutte le retribuzioni dalla data della risoluzione del rapporto di lavoro a quella di effettivo reintegro, oltre interessi legali ed inoltre al riconoscimento giuridico del servizio ai fini del punteggio e della progressione di carriera

5. – Sulla illegittimità del provvedimento impugnato in quanto la motivazione sottesa al depennamento ed al licenziamento impugnati è apparente e, in ogni caso, insufficiente

L'atto con il quale è stato disposto il depennamento dalla graduatoria ed il successivo licenziamento della signora Aprigliano è illegittimo, in quanto il provvedimento risulta privo di motivazione, in violazione dell'art. 3 della L. 241/90 (Legge sul



procedimento amministrativo), il quale statuisce che: “ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato (...). La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria”.

Anzitutto, si precisa che la suddetta norma è posta a presidio del diritto alla difesa del destinatario del provvedimento e rientra nel più ampio principio di partecipazione al procedimento amministrativo, in quanto consente al soggetto al quale è rivolta la pronuncia di conoscere le ragioni sottese alla stessa.

Nel caso di specie, la sig.ra Aprigliano non è stata posta nella condizione di comprendere in alcun modo le motivazioni in ragione delle quali sono stati assunti i provvedimenti impugnati, posto che, nonostante la ricorrente abbia ampiamente dimostrato che i fatti per i quali è stato intimato il depennamento (l'ordinanza per le misure cautelari ed il disconoscimento del servizio da parte dell'INPS – cfr. **doc. 8**) fossero insufficienti a fondare l'intimato depennamento dalle graduatorie ed il conseguente licenziamento (cfr. **doc. 9**), l'Ufficio scolastico, nel disporre il depennamento e la risoluzione del rapporto di lavoro, si è limitato ad utilizzare la seguente formula di stile: “le osservazioni fatte pervenire dalla sig.ra Lucia Aprigliano non sono ritenute sufficienti ed adeguate ad ottenere l'archiviazione del procedimento amministrativo” (cfr. All. B).

La sopra trascritta dichiarazione è evidentemente inidonea a comprendere in ragione di quali valutazioni la pubblica amministrazione abbia inteso dare corso al depennamento ed impedisce alla lavoratrice di assumere una compiuta difesa avverso il percorso logico – argomentativo osservato nella formulazione del provvedimento.



Il fondamento delle valutazioni poste alla base del depennamento e del conseguente licenziamento, peraltro, non può essere validamente ricostruito nemmeno dalle premesse che l'Amministrazione ha elencato nel provvedimento impugnato, posto che controparte si è limitata a richiamare – come è stato più volte chiarito – circostanze prive di qualsivoglia rilievo, dalle quali ha presuntivamente assunto delle conclusioni illogiche.

Si confida, quindi, che, accertato il vizio di motivazione eccepito, il provvedimento censurato venga annullato.

6. – Nel merito: Sulle irrilevanti circostanze in forza delle quali è stato formulato il decreto di depennamento impugnato e la conseguente risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso il CPIA 2 MI presso IC Pioltello

Ferme restando le assorbenti argomentazioni svolte in via preliminare, il provvedimento impugnato è illegittimo anche nel merito, in quanto lo stesso – come è stato anticipato - si fonda esclusivamente su circostanze inidonee ed insufficienti a legittimare l'emissione dei richiamati provvedimenti di depennamento e risoluzione del contratto di lavoro.

Ed invero, nella comunicazione di avvio del procedimento amministrativo del 18 aprile 2024 (cfr. **doc. 8**), erano contestati esclusivamente i seguenti irrilevanti fatti:

- l'emissione a carico della signora Aprigliano di una misura cautelare;
- il disconoscimento dei servizi contestati anche da parte dell'INPS.

Entrambi i profili meritano una disamina analitica e, pertanto, saranno illustrati partitamente gli argomenti con i quali si intende dimostrare che detti fatti sono inidonei ed insufficienti a sostenere e giustificare i provvedimenti impugnati.



6.1 – Sulla inidoneità dell’ordinanza di applicazione di misure cautelari emessa nel procedimento penale G.N.R. n. 4756/18 ed RGGIP n. 4779/2018 a costituire valido sostegno probatorio al provvedimento impugnato

L’Ufficio Scolastico ha sostenuto di aver acquisito una “*ordinanza di applicazione di misure cautelari personali, emessa il 28.10.2022*” nell’ambito del procedimento penale R.G.N.R. n. 4756/18 ed RGGIP n. 4779/2018, incardinato presso la Procura di Nocera Inferiore, la quale, secondo la ricostruzione avversaria, avrebbe accertato “*la fittizia assunzione di centinaia di soggetti presso scuole paritarie della provincia di Salerno*”, tra le quali figurerebbe anche il nominativo della sig.ra Aprigliano (cfr. **doc. 8**).

Ebbene, con riguardo alla sopra richiamata ordinanza, è doveroso precisare che i provvedimenti per l’applicazione di misure cautelari sono, per loro natura, atti di carattere provvisorio, inidonei a rappresentare un’anticipazione della pena e privi di carattere decisorio, atteso che rispondono ad esigenze cautelari, ossia a prevenire esclusivamente le seguenti fattispecie:

- il pericolo di fuga;
- l’inquinamento delle prove;
- la pericolosità sociale.

Il richiamato provvedimento, pertanto, non era in grado di costituire il fondamento per qualsivoglia accertamento.

L’elementare disamina sopra illustrata è sufficiente a dimostrare l’assoluta erroneità di uno dei presupposti sui quali l’Ufficio scolastico ha fondato la propria contestazione ed il successivo provvedimento impugnato, ovvero il fatto che la richiamata ordinanza di applicazione di misure cautelari emessa in data 28 ottobre 2022 abbia “**accertato la fittizia assunzione di centinaia di soggetti presso scuole paritarie della provincia di Salerno**”.



Ed invero, **il provvedimento con il quale sono disposte le misure cautelari non è deputato ad accertare alcunchè.**

Ciò posto, l'Ufficio Scolastico ha ulteriormente obliterato l'essenziale circostanza che la posizione della sig.ra Aprigliano nel procedimento penale R.G.N.R. n. 4756/18 ed R.G.G.I.P. n. 4779/2018 è stata archiviata ai sensi dell'art. 316 ter c.p., in quanto i fatti oggetto di indagine non integravano una fattispecie di reato, come è attestato dall'atto notificato dal Prefetto di Salerno alla sig.ra Aprigliano in data 6 marzo 2024 (cfr. **doc. 10**).

La norma sopra richiamata e citata nello stesso provvedimento del Prefetto, infatti, dispone che: *"Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a lire sette milioni settecentoquarantacinquemila **si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro** da dieci a cinquanta milioni di lire. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito"* (cfr. **doc. 10**).

Conseguentemente, in ragione dell'archiviazione del procedimento, non è mai intervenuto alcun accertamento – nemmeno parziale – sui fatti per i quali era stata avviata l'indagine penale ed era stata disposta la misura cautelare.

La questione, quindi, a seguito dello stralcio della posizione e la rubricazione sub R.G. 4138/2021, è stata affidata, sempre nel rispetto dell'art. 316 ter c.p., al Prefetto di Salerno che è rappresentante territoriale del governo e non dispone di poteri di accertamento giudiziali, il quale ha potuto esclusivamente contestare alla sig.ra Aprigliano la debenza di una sanzione amministrativa.

Sebbene, quindi, non sussistesse alcun accertamento giudiziale dei fatti, la lavoratrice ha ritenuto meno oneroso provvedere, senza alcun riconoscimento in ordine ai fatti contestati, al pagamento spontaneo della sanzione.



In estrema sintesi, quindi, si deve concludere che nessun accertamento in ordine alla presunta *"assunzione di centinaia di soggetti presso scuole paritarie della provincia di Salerno"*, sia mai intervenuto, in quanto:

- il relativo procedimento si è concluso a seguito dell'archiviazione;
- la misura cautelare è per sua natura transitoria ed è stata travolta dalla richiamata archiviazione;
- la sanzione amministrativa disposta dal prefetto non sottende un accertamento, né ha valore decisivo.

Conseguentemente, contrariamente a quanto sostenuto *ex adverso*, non è mai stata accertata in sede penale alcuna responsabilità a carico della signora Aprigliano per i fatti già oggetto del processo penale richiamato.

6.1 – Sulla irrilevanza della verifica con la quale l'INPS ha dichiarato la nullità del servizio prestato dalla ricorrente presso l'Istituto paritario "Miniclub I Sogni dei Bimbi Sas" atteso che l'accertamento ha avuto ad oggetto esclusivamente i profili previdenziali del rapporto

L'ufficio Scolastico ha opposto alla lavoratrice il fatto che l'INPS, con provvedimento notificato in data 26 ottobre 2020, all'esito di un controllo sulla situazione contributiva della lavoratrice, abbia annullato il servizio svolto presso l'Istituto paritario *"Miniclub I Sogni dei Bimbi Sas"* tra il 2014 ed il 2017 (cfr. **doc. 8**).

Sul punto, è sufficiente osservare che il mancato versamento degli oneri previdenziali rilevato dall'INPS è assolutamente inidoneo ed insufficiente a giustificare il depennamento ed il licenziamento impugnati, in quanto l'assolvimento degli obblighi contributivi è a carico del datore di lavoro ed a favore dell'ente previdenziale e, pertanto, non costituisce requisito per l'inserimento e/o l'aggiornamento in graduatoria, né – per converso - il mancato pagamento degli



stessi oneri è da solo sufficiente a consentire la cancellazione del lavoratore dalla graduatoria e la risoluzione del rapporto contrattuale.

Sul punto, la giurisprudenza amministrativa ha chiarito con orientamento granitico che: **“una volta data dimostrazione della prestazione con carattere di effettività del servizio prestato, l’assolvimento dell’onere di contribuzione da parte dell’ente datore di lavoro si configura quale elemento esterno rispetto al requisito di ammissione oggetto di accertamento, non avendo quest’ultimo alcuna attinenza con il riscontro delle capacità professionali e didattiche dei docenti da selezionare (...). Da siffatta condotta omissiva – sanzionata di per sé da altre norme e rispetto alla quale il lavoratore subordinato è in una condizione di estraneità – non può farsi discendere la non valutabilità del periodo di servizio, aggiungendo ulteriori conseguenze negative in danno del soggetto già pregiudicato sotto lo specifico profilo previdenziale ed assicurativo”** (Cons. di Stato - Sez. VI – sent. 18 aprile 2013, n. 2136; Cons. Stato - Sez. VI – 28 maggio 2001- n. 2902; Cons. Stato – Sez. VI – sent. n. 311/1999).

Inoltre, il Consiglio di Stato ha ulteriormente statuito che: **“l’assolvimento da parte dell’ente datore di lavoro degli obblighi di contribuzione previdenziale si configura come elemento esterno rispetto al requisito di ammissione, non avendo il regolare versamento dei contributi alcuna attinenza con il riscontro delle capacità professionali”** (Cons. di Stato - Sez. VI – 18 aprile 2013 - n. 2136; conf. Trib. Padova – sent. 17 marzo 2021).

Il medesimo orientamento è stato condiviso, anche di recente, dalla Corte d’Appello di Milano, la quale – pronunciandosi su una fattispecie assimilabile a quella controversa – ha affermato che: **“il mancato versamento dei contributi in relazione al servizio prestato in scuola paritaria, posto a base del decreto di rettifica, impugnato da SC. in primo grado, non può ritenersi ostativo all’attribuzione del**



relativo punteggio", ritenendo **"irrelevante - ai fini dell'attribuzione del punteggio - l'omesso versamento dei contributi previdenziali ad opera del (...) datore di lavoro. Tale circostanza attiene, infatti, all'aspetto contributivo e come tale esula dai presupposti rilevanti per l'inserimento in graduatoria"** (C.A. Milano - sez. lav. – 1 giugno 2021 - n. 739; conf. C.A. Milano – sez. lav. – sent. n. 830/2020; Trib. Milano – sez. lav. – 25 febbraio 2020 – n. 223; Trib. Torino – sez. lav. 19 febbraio 2021 – n. 234).

Sul punto, peraltro, si rileva che la nota 1 allegata alla tabella di valutazione di cui al DM. n. 640/2017 stabilisce che: *"il servizio valutabile è quello effettivamente prestato o, comunque, quello relativo a periodi coperti da nomina o da contratto, per i quali vi sia stata retribuzione, anche ridotta"*

I principi sopra esposti, quindi, dimostrano che il mancato pagamento degli oneri previdenziali non è sufficiente a giustificare il depennamento dalle graduatorie, in quanto l'unica circostanza rilevante per la permanenza nelle stesse è l'effettiva esecuzione del servizio.

L'Ufficio Scolastico, pertanto, ha illegittimamente ed erroneamente desunto che l'annullamento del servizio da parte dell'INPS – rilevante ai soli fini previdenziali – potesse costituire idonea e sufficiente prova del fatto che i servizi contestati non siano stati effettivamente prestati.

Ebbene, la contestazione è infondata in ragione dei principi sopra esposti, i quali statuiscono che l'unica circostanza utile ai fini del disconoscimento del servizio e del relativo punteggio è la verifica dell'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa, posto che l'omesso versamento dei contributi da parte della scuola paritaria non può essere imputato alla lavoratrice, né questa circostanza può assumere un carattere di indefettibilità.



Conseguentemente, nessun addebito può essere opposto alla sig.ra Aprigliano per il fatto di aver indicato nella domanda il servizio prestato nei periodi tra il 2014 ed il 2017 e già annullato dall'INPS, in quanto, ai fini della determinazione della graduatoria, era assolutamente irrilevante la circostanza secondo la quale il datore di lavoro non abbia assolto ai propri obblighi contributivi e che l'INPS abbia annullato il servizio **ai soli fini previdenziali**.

Inoltre, si precisa che la lavoratrice non era nemmeno tenuta a trasmettere all'amministrazione scolastica la comunicazione di cancellazione già notificata dall'INPS, atteso che la stessa, avendo ad oggetto la situazione contributiva del rapporto di lavoro, non poteva essere utilizzata, come è stato chiarito, per rideterminare il punteggio di servizio.

Peraltro, sebbene il servizio prestato non sia stato contestato nella comunicazione di avvio del procedimento, la sig.ra Aprigliano ha prodotto nel procedimento amministrativo (e si depositano anche in questa sede sub **doc. 14**) le buste paga emesse da "Miniclub I Sogni dei Bimbi SAS" idonee a dimostrare di aver effettivamente prestato il servizio disconosciuto dall'INPS, nonché il relativo certificato attestante il servizio presso il richiamato istituto paritario (**doc. 15**).

Sul punto, si rileva che il suddetto certificato non è stato in alcun modo valorizzato né valutato dall'Ufficio Scolastico che ha decretato il depennamento della ricorrente dalla graduatoria ed la conseguente risoluzione del contratto di lavoro a tempo indeterminato presso l'I.C. "Pioltello", sebbene il richiamato documento, avendo natura di atto pubblico, faccia fede in ordine alla prestazione del servizio disconosciuto fino a querela di falso.

A tal proposito, la Suprema Corte ha chiarito che: **"il direttore di un istituto Scolastico legalmente riconosciuto riveste la qualità di pubblico ufficiale, atteso che l'insegnamento è pubblica funzione e che le scuole secondarie private sono**



equiparate alle scuole pubbliche dalla legge 19.01.1942 n. 86” (Cfr Cass. Pen. Sez. V, 22 luglio 2015 n. 384669).

Inoltre, in un caso assimilabile a quello oggetto di causa, il Tribunale di Milano sezione Lavoro, con la sentenza n. 1205 del 29 luglio 2020 ha statuito che: “**non sussistono profili di contestazione in merito all’effettività della prestazione lavorativa svolta dalla ricorrente presso la scuola paritaria (...); che l’effettivo svolgimento della suddetta attività lavorativa è, in ogni caso, attestato dal certificato di servizio (...) rilasciato dal Dirigente amministrativo pro tempore (...) che in qualità di direttore scolastico legalmente riconosciuto riveste la qualifica di pubblico ufficiale; che conseguentemente il certificato prodotto dalla ricorrente ha valore di atto pubblico ed in quanto tale fa piena prova del rapporto di lavoro ai sensi degli artt. 2699 e 2700 c.c. Ritenuto che in relazione del mancato versamento dei contributi del ricorrente per il periodo lavorato presso la scuola paritaria (...), l’odierno giudicante condivide l’orientamento consolidato presso la giurisprudenza amministrativa, fatto proprio anche dal giudice ordinario e da questo stesso tribunale, secondo cui il mancato versamento dei contributi previdenziali può, tutt’al più, rappresentare elemento per valutare l’autenticità del rapporto dedotto ai fini dell’attribuzione del punteggio in graduatoria e non già costituire elemento di prova della mancata prestazione lavorativa, specie nei casi in cui - come quello in oggetto - l’effettività del servizio reso non è espressamente contestata**” (conf. Trib. Milano – sez. Lav. – 7 maggio 2019 - n. 1098; Trib. Treviso - sez. Lav. - 30 settembre 2019 – ord. n.86)”.

Nonostante, quindi, il richiamato certificato costituisca piena prova dell’esecuzione del servizio prestato, l’amministrazione resistente non ha effettuato alcuna istruttoria o fornito prove in ordine alla inidoneità del certificato, né ha contestato la qualifica dell’Amministratore dell’Istituto paritario, basando le proprie errate ed illegittime



conclusioni su una comunicazione di disconoscimento del servizio rilasciata dall'INPS per mera mancanza degli oneri previdenziali e su un'ordinanza cautelare penale archiviata.

In forza dei fatti dedotti, quindi, si confida che l'atto impugnato venga annullato e si disponga il reintegro della ricorrente nel posto di lavoro, previo reinserimento nelle graduatorie permanenti di cui all'art. 554 del D. lgs. 297/94 relative al personale ATA – profilo Assistente Amministrativo – per l'a.s. 2021/22 – graduatoria a.s. 2022/2023 per la provincia di Milano, con condanna del MIM alla corresponsione di tutte le retribuzioni dalla data della risoluzione del rapporto di lavoro a quella di effettivo reintegro, oltre interessi legali e, inoltre, al riconoscimento giuridico del servizio ai fini del punteggio e della progressione di carriera.

7. – Sulla illegittimità del provvedimento impugnato con il quale l'Amministrazione resistente, in difetto dei presupposti previsti dal D.M. 640/2017, ha disconosciuto il punteggio della signora Aprigliano che era già stato convalidato

Il provvedimento impugnato è ulteriormente illegittimo in quanto l'amministrazione ha dichiarato l'invalidità del servizio dedotto dalla signora Aprigliano con la domanda del 18 maggio 2022 (cfr. **doc. 8**), allorquando i medesimi servizi erano stati oggetto di una apposita verifica ai sensi dell'art. 7.5 del D.M. 640/2017.

Ed invero, nella ricostruzione dei fatti sottesi al presente giudizio è stato precisato che, a seguito dell'assunzione della ricorrente per una supplenza per l'a.s. 2018/2019, la domanda proposta dalla signora Aprigliano era stata oggetto di una verifica, all'esito della quale era stato riconosciuto all'esponente un punteggio di 21,95, per il servizio reso in qualità di assistente amministrativo (cfr. **doc. 5**).

Ebbene, l'Amministrazione ha disconosciuto i medesimi servizi già convalidati a distanza di oltre sei anni, peraltro, come è stato precedentemente illustrato, in difetto di circostanze idonee a provarne l'invalidità e sufficienti a giustificare una nuova verifica del servizio



Si ribadisce, infatti, che l'ordinanza con la quale era stata disposta la misura cautelare in danno della sig.ra Aprigliano, lungi dal costituire un provvedimento giudiziale, non era idonea a fondare alcun accertamento sulla presunta invalidità del servizio e che il provvedimento di annullamento dell'INPS ha rilevanza solo ai fini previdenziali.

Conseguentemente, l'amministrazione ha disconosciuto dei servizi già verificati, in difetto di qualsivoglia circostanza oggettiva che consentisse all'amministrazione di intervenire successivamente sull'accertamento già eseguito.

A tal proposito, si rileva che l'art. 8 co. 5 del D.M. 640/2017 prevede che gli aspiranti agli inserimenti nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia *"sono inclusi nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'Amministrazione, in qualsiasi momento, può disporre, con provvedimento motivato, l'esclusione degli aspiranti non in possesso dei citati requisiti di ammissione"*.

Il depennamento, pertanto, può essere disposto solo a condizione che l'Amministrazione abbia accertato il mancato *"possesso dei requisiti di ammissione"*, ma, nel caso di specie, l'invalidità dei servizi è stata meramente desunta in via presuntiva in forza di circostanze prive di qualsivoglia rilevanza probatoria.

Il provvedimento impugnato ed il conseguente licenziamento, pertanto, sono illegittimi anche in ragione di questo ulteriore profilo.

8. - Sul Risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale patito dalla signora Aprigliano a seguito del depennamento e del conseguente licenziamento

Le argomentazioni sopra esposte hanno dimostrato che il Ministero avversario, in ragione di fatti irrilevanti e all'esito di una procedura viziata, ha provveduto all'illegittimo depennamento della ricorrente dalle graduatorie permanenti relative al personale ATA - profilo Assistente Amministrativo - per l'a.s. 2021/22 -



graduatoria a.s. 2022/2023 ed ha risolto il contratto di lavoro a tempo indeterminato stipulato dalla stessa con il CPIA 2 MI a far data dal 22 maggio 2024

Ebbene, l'illecita condotta assunta dall'amministrazione resistente legittima la ricorrente a chiedere il risarcimento per tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali occorsi.

Anzitutto, la ricorrente chiede che, accertata la nullità e/o illegittimità del provvedimento impugnato, venga disposto il reintegro in forma specifica nelle graduatorie del personale ATA per il triennio 2021/2023 in provincia di Milano dalla quale è stata depennata, nonché la reintegrazione nel posto di lavoro dal quale è stata conseguentemente licenziata.

Inoltre, in tema di risarcimento patrimoniale, la ricorrente ha diritto al riconoscimento a titolo di lucro cessante di tutte le retribuzioni che la stessa avrebbe maturato dal 30 giugno 2024, data della cessazione del servizio, e fino al reintegro nel posto di lavoro, approssimabili, allo stato, nella misura di € 3.382,38 oltre TFR ed ulteriori importi dovuti ed al lordo delle ritenute per il periodo dall'1 luglio al 31 agosto 2024, atteso che la ricorrente, in data 1 settembre 2024, ha ottenuto un incarico in qualità di docente presso l'I.C. A. Moro di Varedo.

Il tutto oltre ulteriori somme che dovessero maturare successivamente fino al reintegro e con espressa riserva di ulteriore specificazione.

* * *

Tutto ciò premesso, parte ricorrente, come sopra rappresentata e difesa,

RICORRE

alla S.V. Ill.ma affinché, accertati i fatti per come esposti nelle premesse del ricorso ed accertato l'inadempimento della P.A., Voglia fissare ai sensi del combinato disposto degli artt. 415 e 420 c.p.c. l'udienza di discussione del presente ricorso concedendo termine per la notifica del ricorso e dell'emanando decreto di fissazione dell'udienza



di discussione alla resistente Amministrazione, a cui Voglia concedere il termine per la rituale costituzione in giudizio ai sensi dell'art. 416 c.p.c., per ivi sentir accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, reietta ogni contraria deduzione e richiesta, con ogni riserva di ulteriore difesa, così provvedere:

Nel merito ed in via principale: accertare e dichiarare la nullità e/o l'illegittimità dell'impugnato decreto di depennamento dalle graduatorie permanenti di cui all'art. 554 del D. lgs. 297/94 relative al personale ATA – profilo Assistente Amministrativo – per l'a.s. 2021/22 – graduatoria a.s. 2022/2023 e della conseguente risoluzione del contratto di lavoro indeterminato stipulato presso il CPIA 2 MI presso I.C. Pioltello per tutti i motivi ampiamente esposti in ricorso e, per l'effetto, dopo aver disposto la revoca e/o la disapplicazione e/o la modifica del provvedimento impugnato, condannare il Ministero alla reintegrazione in forma specifica della ricorrente nella richiamata graduatoria e nel posto di lavoro presso il suddetto Istituto; inoltre, **condannare** l'Amministrazione resistente, a titolo di risarcimento del danno, al pagamento di tutte le retribuzioni che la stessa avrebbe maturato dal 30 giugno 2024 - data della effettiva cessazione del rapporto di lavoro - e fino al reintegro nel posto di lavoro, approssimabili, allo stato, nella misura di €. 3.382,38 oltre TFR ed ulteriori importi dovuti ed al lordo delle ritenute per il periodo dall'1 luglio al 31 agosto, atteso che la ricorrente, in data 1 settembre 2024, ha ottenuto un incarico in qualità di docente presso l'I.C. A. Moro di Varedo, il tutto con riserva di ulteriore specificazione; **In via istruttoria**, ove occorrer possa, disporre CTU volta a quantificare la retribuzione alla quale la ricorrente avrebbe avuto diritto dalla data di risoluzione del rapporto all'effettivo reintegro;



Con vittoria di spese, competenze ed onorari in favore del ricorrente interamente refusi da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore.

* * *

Ai sensi dell'art. 37, comma 6, Legge n. 111/2011 e s.m.i. si dichiara che il valore della presente causa in materia di pubblico impiego è di valore di **€ 3.382,38 (euro tremilatrecentottantadue//38)** e che pertanto l'importo del contributo unificato risulta pari ad €. 49,00.

* * *

Si producono i seguenti documenti:

All. A Procura rilasciata in favore dell'avv. Gianluca Blasi;

All. B – decreto di depennamento e di risoluzione del rapporto a tempo indeterminato presso CPIA 2 MI del 22 maggio 2024;

1. domanda di partecipazione alle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia relative al triennio 2017/2019;
2. lettera di assunzione presso *"Miniclub I Sogni dei Bimbi Sas"* dell'1 settembre 2014;
3. lettera di assunzione presso *"Miniclub I Sogni dei Bimbi Sas"* del 13 giugno 2016;
4. lettera di assunzione presso *"Miniclub I Sogni dei Bimbi Sas"* del 2 novembre 2016;
5. convalida punteggio Istituto "A. Moro" del 14 gennaio 2019;
6. domanda inserimento prima fascia del 10 maggio 2021;
- 6bis. domanda inserimento prima fascia del 18 maggio 2022;
7. contratto di lavoro a tempo indeterminato dell'1 settembre 2022;
8. comunicazione di avvio del procedimento del 18 aprile 2024;
9. memoria del 24 aprile 2024;
10. comunicazione Prefettura di Salerno del 6 marzo 2024;



- 11.** Provvedimento INPS del 26 ottobre 2020;
 - 12.** Impugnazione stragiudiziale del licenziamento - Accettazione PEC del 17 luglio 2024;
 - 12bis.** Impugnazione stragiudiziale del licenziamento - Consegna PEC del 17 luglio 2024;
 - 12ter.** Impugnazione stragiudiziale del licenziamento - Accettazione PEC del 17 luglio 2024;
 - 13.** Contratto presso I.C. A. Moro di Varedo;
 - 14.** Buste paga "*Miniclub I Sogni dei Bimbi Sas*";
 - 15.** Certificazione del servizio prestato presso "*Miniclub I Sogni dei Bimbi Sas*".
- Milano, 28 settembre 2024.

avv. Gianluca Blasi



ISTANZA DI NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART.151 C.P.C.
O IN SUBORDINE EX ART. 150 C.P.C.

Si chiede a Codesto Ill.mo Tribunale del Lavoro di autorizzare la notificazione per pubblici proclami telematici, attraverso la pubblicazione del presente ricorso e del decreto di fissazione udienza sul sito del Ministero dell'Istruzione. Com'è noto, nel rito nel lavoro non esistono controinteressati, ma comunque l'art. 102 cpc tipizza la figura del litisconsorte necessario, in caso di integrazione officiosa del contraddittorio.

Pertanto, nel caso in cui Codesto Ill.mo Tribunale del Lavoro dovesse rinvenire la presenza di litisconsorti necessari, intesi come tutti i soggetti inseriti nelle graduatorie permanenti di cui all'art. 554 del D. lgs. 297/94 relative al personale ATA – profilo Assistente Amministrativo – per l'a.s. 2021/22 – graduatoria a.s. 2022/2023, i quali potrebbero subire un pregiudizio dall'accoglimento del presente ricorso, si chiede di procedere con la notificazione del presente atto tramite pubblici proclami telematici.

Attraverso tale nota e consueta modalità di notifica del ricorso in ambito scolastico, ossia mediante la pubblicazione degli atti sul sito del Ministero, sarà dunque possibile portare a conoscenza del presente contenzioso tutti i soggetti sopra indicati, fatta comunque salva ogni altra e diversa statuizione secondo giustizia. In Subordine, qualora il Giudice dovesse ritenere non appropriata la notifica ex art. 151 c.p.c., si chiede di portare a conoscenza del presente contenzioso tutti o docenti che partecipano al piano di reclutamento delle GPS di II fascia in provincia di Milano attraverso la notifica ex art. 150 c.p.c.

Milano, 28 settembre 2024

Avv. Gianluca Blasi

